L. 23 luglio 2021, n. 106 [(1)].

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 2021, n. 176, S.O.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il *decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il *decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89*, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo *decreto-legge n. 89 del 2021*.

3. Il *decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99*, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo *decreto-legge n. 99 del 2021*.

agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall' *articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435*, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di cui all' *articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui all' *articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli *articoli 5*, *115* e *116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, aventi i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73* - Articolo 10

All' *articolo 10*:

al comma 2, la parola: «pari» è sostituita dalle seguenti: «pari a»;

al comma 3, le parole: «dell'epidemia "Covid-19"» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19», le parole: «56 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «86 milioni» e dopo le parole: «a ristoro delle spese sanitarie» sono inserite le seguenti: «di sanificazione e prevenzione e»;

al comma 4, la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;

al comma 5, le parole: «180 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «190 milioni»;

al comma 7, la parola: «individuate» è sostituita dalla seguente: «individuati,» e le parole: «del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 6»;

al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «del *decreto legge 8 aprile 2020, n. 23*,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 2020, n. 40*,»;

al comma 10:

alla lettera c), le parole: «punto 2», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)» e le parole: «fermi restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando»;

alla lettera e), le parole: «di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma»;

al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «per 30 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e le parole: «di Euro» sono sostituite dalle seguenti: «di euro»;

dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:

«13-bis. Le risorse destinate alla società Sport e salute Spa ai sensi del *comma 630 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, sono incrementate di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, anche in considerazione dello svolgimento delle attività preparatorie dei Campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nell'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a interventi di riqualificazione degli impianti natatori situati all'interno del complesso del Parco del Foro italico e delle aree e manufatti a essi connessi.

13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

13-quater. Ai decreti legislativi emanati in attuazione della *legge 8 agosto 2019, n. 86*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' *articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022";

b) all' *articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,* al comma 1, alinea, le parole: "a decorrere dal 1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023";

c) all' *articolo 15-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37*, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023";

d) all' *articolo 12-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38*, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023";

e) all' *articolo 17-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39*, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2022";

f) all' *articolo 43-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40*, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".

13-quinquies. All' *articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39*, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:

a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;

b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;

c) la data dello statuto vigente;

d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;

e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;

f) i dati dei tesserati.

3. Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori"»;

il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 409 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 369 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77;

b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73* - Articoli 10-bis e 10-ter

Dopo l' *articolo 10* sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-bis (Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo). - 1. Alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza